

## COMUNE DI OLGiate MOLGORA (PROV DI LECCO)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

### **Art.1 - Campo di applicazione.**

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 2 comma 1 lettera e) e dell'art. 8 comma 3 della L.R. 1/7/93 n.21 si applica alle operazioni di conferimento raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti urbani di cui all'art. 5 comma 2<sup>a</sup> della medesima L.R.

### **Art. 2 - Definizioni.**

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo dei medesimi;
- d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale ivi compreso il riutilizzo;
- e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti finalizzata a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dei rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- g) piattaforma per la raccolta differenziata: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- h) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- i) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.

### **Art. 3 - Gestione del servizio.**

1. Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 8 comma 1<sup>a</sup> della L.R. 21/93.

2. Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia ai sensi dell'art. 12 comma 2<sup>a</sup> della L.R. 21/93.

### **Art. 4 - Oggetto del regolamento.**

1. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si adegua alle disposizioni del presente regolamento che ha per oggetto:

- a) le modalità per determinare la localizzazione dei siti destinati all'alloggiamento dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- b) il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori in cui viene conferita la frazione da raccogliere;
- c) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- d) la frequenza della raccolta;
- e) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;
- f) le sanzioni.

### **Art. 5 - Finalità del servizio di raccolta differenziata.**

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

#### **Art. 6 - Principi generali e criteri di comportamento.**

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

#### **Art. 7 - Requisiti per l'attuazione.**

1. l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- della variazione delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere

#### **Art. 8 - Localizzazione dei siti e dei contenitori.**

1. La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dall'ufficio o dal servizio comunale competente;

2. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza anche se munita di autoveicolo, da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell'ente gestore

3. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata sono utilizzate le piattaforme e le piazzole per la raccolta differenziata ad esse funzionalmente abbinata così come previsto dall'art. 6, comma 5, della l.r. n. 21/1993.

4. È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto l'operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

#### **Art. 9 - Tipologia dei contenitori.**

1. Spetta al Comune, in accordo con l'ente gestore e in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere ed alla densità, abitativa della zona interessata

2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

3. In attesa che il comune adegui il colore dei propri cassonetti già in uso per la raccolta differenziata a quanto previsto dal presente regolamento, il medesimo deve provvedere ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

#### **Art. 10 - Modalità di conferimento.**

1. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.

2. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) durante l'uso gli sportelli dei contenitori devono essere lasciati chiusi; il materiale va introdotto attraverso le apposite aperture
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
  - sostanze liquide;
  - materiale acceso o non completamente spento materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi di svuotamento; rifiuti definiti speciali e/o tossico-nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/82;
  - rifiuti pericolosi;
  - frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.
- c) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido prima di essere, depositati nel contenitore devono essere rotti, piegati e pressati in modo da ridurne al minimo il volume, di ingombro.

3. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:

- a) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta o al limite della proprietà privata. Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione;
- b) Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

4. Il conferimento deve avvenire in modo separato a secondo delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 della L.R. 21/93.

5. In caso di raccolta differenziata a domicilio, prelievo porta a porta, la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli Uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati ed impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e posti al limite della proprietà privata.

6. In caso di raccolta differenziata mediante ecostazione mobile il ritiro del materiale avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli Uffici Comunali competenti, previo specifica campagna pubblicitaria di informazione.

#### **Art. 11 - Frequenza della raccolta**

1. La frequenza della raccolta differenziata viene determinata nel seguente modo:

- frazione secca dei rifiuti urbani;
- frazione umida dei rifiuti urbani;
- materiali in metallo;
- carta e cartone;  
Conferimento: alla piattaforma per la raccolta differenziata.  
Frequenza della raccolta: a richiesta.
- materiali in vetro provenienti da cassonetti su strada;
- contenitori in plastica provenienti da cassonetti su strada;

- carta e cartone provenienti da cassonetti su strada:  
Conferimento: isole ecologiche.  
Frequenza della raccolta: settimanale.
- materiali in metallo a domicilio:  
Frequenza della raccolta: a richiesta.

Eventuali modificazioni delle modalità e delle frequenze di raccolta possono essere disposte dagli Uffici Comunali competenti.

#### **Art. 12 - Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori**

1. Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, effettuato con frequenza semestrale, una estiva ed una invernale.

#### **Art. 13 - Modalità di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi.**

1. È fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) della L.R. 21/93 nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

2. I rifiuti di cui al 1° comma devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

3. i seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti rispettivamente

- le batterie presso la piattaforma per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 L.R. 21/93, presso i punti di rivendita o presso l'ecostazione mobile.
- le pile in appositi contenitori presso i rivenditori di pile o in appositi cassonetti stradali;
- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso farmacie e sede distretto USSL.

4. I contenitori per le pile e per i farmaci scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore a litri 50 ed essere contrassegnati da colore rosso.

5. I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da croce bianca.

6. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a2) (T ed F), a4) (lampade al neon) ed a6) (toner) della L.R. 21/93 debbono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati, presso la piattaforma per la raccolta differenziata o presso l'ecostazione mobile negli stessi imballi con cui vengono venduti o in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.

7. Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2 lettera a5) (siringhe giacenti sul suolo pubblico) della L.R. 21/93 viene istituito un apposito servizio da parte dell'ente gestore del servizio di raccolta rifiuti.

#### **Art. 14 - Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani.**

1. Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organici di cui all'art. 5, comma 2, lettera e) (rifiuti organici compostabili) della l.r. 21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 della L.R. 21/93.

3. il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere attuato con le seguenti modalità:

- conferimento in cassoni presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

4. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere di materiale cartaceo o comunque biodegradabile.

5. I contenitori devono essere contrassegnati da colore grigio; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita a discrezione dell'ente gestore del servizio previo accordo con gli Uffici comunali competenti .

6. I rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale contrassegnati dal colore viola; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita a discrezione dell'ente gestore del servizio previo accordo con gli uffici Comunali competenti

7. L'erba tagliata proveniente da utenze domestiche nonché i tronchi e le ramaglie devono essere conferiti presso la piattaforma per la raccolta differenziata o direttamente presso gli impianti di compostaggio di cui all'art. 11 comma 1 della L.R. 21/93.

#### **Art. 15 - Raccolta differenziata rifiuti ingombranti.**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio di raccolta comunale;
- b) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alla piattaforma per la raccolta differenziata.

2. È vietato ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

#### **Art. 16 - Raccolta differenziata del vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica.**

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettere d2),d3)d4) e d5) della L.R. 21/93, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
- b) raccolta a domicilio secondo le modalità e tempi prefissati dall'ufficio comunale competente (prelievo porta a porta) .

2. Il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del comune, ad enti ed organizzazioni di volontariato così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 21/93.

3. I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da colore verde, di capacità unitaria compresa tra i 2 mc e 4 mc e in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 500 abitanti.

4. I contenitori per la raccolta della plastica, devono essere contrassegnati da colore giallo, di capacità unitaria indicativa di 2 mc e in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 500 abitanti.

5. I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati da colore azzurro; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita a discrezione dell'ente gestore del servizio previo accordo con l'ufficio comunale competente.

6. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco di capacità unitaria indicativa di 2 mc ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 500 abitanti.

7. Il conferimento dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 2 lettere d6) (frigoriferi), d7) (componenti elettronici) e d8) (polistirolo) di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso la piattaforma per la raccolta differenziata utilizzando per i rifiuti di cui all'art. 5 comma 2 lettere d7) e d8) appositi contenitori di capacità unitaria indicativa minima di 1 mc.

#### **Art. 17 - Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilati.**

1. Le disposizioni del presente, regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'art.39 della legge 22/2/94 nr. 141, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianale commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della L.R. 21/93 o consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscono l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

2. presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

3. I contenitori utilizzati per l'ammasso ed il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna devono avere dimensioni non inferiori a 25 litri e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

#### **Art. 18 - Vigilanza**

1. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento di rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

2. Alla Provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12 comma 2, della L.R. 21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione quali-quantitativa da parte della provincia territorialmente competente.

#### **Art. 19 - Sanzioni.**

In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33, comma 1, della L.R. 21/93.

#### **Art. 20 - Informazioni.**

1. I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 21/93, e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata dal comune.

#### **Art. 21 - Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori.**

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il comune, eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o tramite azienda municipalizzata, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2 della legge 9 novembre 1988 n. 475 e con le associazioni di categoria specializzate.

2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Il presente regolamento comunale viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come "regolamento" del comune di Olgiate Molgora.